

CDXLV.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1912

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE **CARMINE**

I N D I C E.

Codice di procedura penale (<i>Seguito della discussione del disegno di legge</i>). Pag.	19985
FERA	19985
COLOSIMO	19994

La seduta comincia alle 10.5.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Riforma del codice di procedura penale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma del codice di procedura penale.

Continuando la discussione, ha facoltà di parlare l'onorevole Fera.

FERA. Onorevoli colleghi, il codice di procedura penale è una grande opera di civiltà. Io, così come gli altri oratori precedenti, faccio sincero plauso all'onorevole ministro per la tenacia del proposito che oggi ha attuazione completa. Il Niccolini, un gigante del pensiero giuridico meridionale, scrisse con intuizione profonda di verità, che il processo penale va a paro con lo sviluppo della ragione umana ed è il più sicuro termometro della civiltà.

La storia dell'uno è sempre la storia dell'altro, anzi la storia dei diversi metodi di istruzione, di discussione, di pronunzia nei giudizi penali è quasi, in sostanza, la storia degli errori umani.

Nel nostro paese ormai si imponeva la necessità di portare il sistema delle regole

processuali in corrispondenza all'evoluzione dei tempi, ed è stato detto giustamente che sarebbe stata grave iattura perdere il primato nell'evoluzione giuridica criminale, per noi che sempre fummo i primi. Le tradizioni non devono interrompersi: da Cesare Beccaria, precursore e fondatore della scuola classica, alle tendenze neoclassiche, che hanno i nomi gloriosi di Rossi, di Carrara, di Pessina, ed alle nuove tendenze positive, che trovarono in Cesare Lombroso il più forte interprete ed in Enrico Ferri il più geniale assertore.

In sostanza il sistema complesso delle norme di rito penale riassume e riproduce l'insieme degli elementi della solidarietà sociale e politica di un popolo, in un determinato momento della vita comune; ed è criterio fondamentale di ragione storica sforzarsi a trovare nelle strutture processuali lo spirito animatore del tempo che le produce e le plasma.

Non può dirsi che il piano organico delle regole processuali sia opera artificiale di volontà individuali: esso è il risultato necessario delle trasformazioni progressive delle forze morali e materiali degli aggruppiamenti umani.

Prefissi questi criteri, si potrebbe per i diversi popoli segnare la legge di sviluppo che ha presieduto, in successione di epoche storiche, al passaggio dalle semplici forme accusatorie ai metodi inquisitoriali, che rappresentano un grado di organizzazione superiore, per specificazione e per permanenza di organi e di funzioni. Ed allora la conclusione sarà che le codificazioni moderne rispondono ad uno stadio di civiltà, che concilia e coordina, in un vasto sistema di giurisdizione, gli elementi primi accusatori con sovrastrutture inquisitorie.

Il nostro codice di procedura penale del 1865 ripete in gran parte le norme del co-

dice francese del 1808. E questo contiene e corregge provvidenze rivoluzionarie espressive del moto di rivoluzione dalle rigide ed accentrate costruzioni monarchiche. Anzi il criterio comune di tutti i codici moderni del rito penale postrivoluzionario è precisamente questo: temperare le regole inquisitorie, che ebbero espressione specialmente nella ordinanza del 1670 e che si erano elaborate, in corrispondenza del processo politico delle organizzazioni politiche monarchiche unitarie, sul particolarismo delle forme feudali ecclesiastiche e locali, con lo spirito risorgente dell'accusa libera e del giudizio popolare, che avevano radice nei costumi primitivi e modello nei codici di altri popoli, i quali non avevano perduto la continuità storica tradizionale.

Il sistema misto delle codificazioni vigenti, per cui prevalgono in istruzione preparatoria i metodi inquisitori e in giudizio i criteri accusatori, esprime la composizione delle correnti storiche diverse, che nella sfera politica hanno prodotto le forme miste parlamentari.

Ed il contrasto della duplice tendenza non si arresta alle strutture prefisse e coordinate nel momento critico della rivoluzione, che in Francia culminò nel principio del secolo passato e che da noi fu raccolto e segnato, dopo la prima metà del secolo, nella unificazione legislativa nazionale, ma continua in lento operoso travaglio, ed ha espressione in provvedimenti legislativi speciali o in tentativi più razionali di revisioni integrali.

Così io mi spiego il motivo fondamentale ed il criterio informatore del presente disegno di legge; ed è alla stregua di tali principi che io interpreto gli istituti principali che in esso si contengono, e le correzioni degli organi più insufficienti, che ci si presentano.

Attese queste premesse storico-dottrinali, non è contestabile che lo sforzo odierno di rinnovazione presso tutti i popoli civili è nella lenta penetrazione di forme aperte di istruttoria e di giudizio e nella flessione dei vecchi sistemi alle nuove esigenze.

Persiste ancora viva la lotta del doppio sistema, che cerca l'equilibrio dei diritti sociali ed individuali.

E però non ci è parsa accettabile la posizione del problema come fu enunciata dal collega Ferri.

Il nostro geniale amico enunciò assiomatualmente questo principio: non si deve più parlare di forme accusatorie o inquisitorie: queste sono cose vecchie, sono punti di vista superati; oggi, lo sforzo deve essere rivolto a sostituire il processo tecnico alle vecchie e superate formule accusatorie ed inquisitorie: perchè (egli disse), per le geniali investigazioni di Cesare Lombroso, il delitto è un fenomeno naturale, prodotto necessario di condizioni sociali o fisiche e perchè è vana ed impossibile la ricerca della responsabilità e fantastica l'esigenza di misurare la colpa morale del reo.

Da queste premesse egli trasse conseguenze taglienti...

COLAJANNI. E' costose.

FERA. Fino ad un certo punto; ma taglienti, secondo il mio pensiero, e non corrispondenti a certi ideali di libertà, che non possono sradicarsi dal cuore umano.

Taglienti, per esempio, le conseguenze sugli interrogatori, sulla presunzione di innocenza e sulle funzioni della polizia giudiziaria.

Non ho la pretesa (non ne avrei la capacità e la forza) di polemizzare con lui: ma devo dire che le sue conclusioni m'hanno un poco scosso.

Confesso che, un po' per la brutalità geniale delle conseguenze che, secondo me, sono in contrasto con le idee che formano il patrimonio intellettuale contemporaneo, ed un po' per le mie tendenze dottrinali (che sono la mia condanna) d'investigazione, le quali tendono a precisare ed esaurire i problemi, le premesse da lui enunciate non mi sono parse esatte; anzi, mi paiono esagerate e fallaci.

Pel primo punto: sostituzione del processo tecnico alle formule, superate ed antiquate, accusatorie ed inquisitorie, io non esprimerò opinioni mie, che sarebbero povera cosa, contro queste esigenze nuovissime che dovrebbero trasformare il mondo, voglio, invece per la possibilità della trasformazione integrale dei sistemi processuali, leggere semplicemente due opinioni che sono la confutazione definitiva delle audaci previsioni cennate.

Una è la opinione del Garraud, un criminalista francese eminente, per quanto concerne il tema dei problemi accusatori ed inquisitori come esigenza fondamentale della civiltà contemporanea.

Per il secondo punto, sul valore del processo cosiddetto tecnico sostituito alle vecchie formule giurisdizionali, non l'opinione di un criminalista, che forse non avrebbe gran valore, non l'opinione di un uomo politico appartenente a tendenze conserva-

trici o liberali, io vorrò leggere l'opinione del capo autorevole del sindacalismo francese, del Sorel.

Ed infatti il Garraud per quanto concerne il primo punto, cioè il contrasto fra le tendenze accusatorie ed inquisitorie scrive così:

« V'è in questo doppio movimento l'espressione di una lotta, sempre aperta, fra le due tendenze che dividono il campo penale.

« Mentre la scuola classica è semplicemente individualista, e reclama nuove garanzie per l'accusato, un controllo incessante sulle autorità penali, la diminuzione dell'arbitrio, l'aumento della libertà, la scuola nuova, che è principalmente statolatra, vuole rafforzare la difesa sociale, privare l'imputato delle garanzie secolari, che si riassumono nella presunzione dell'innocenza, sostituire ad una procedura umanitaria una procedura scientifica, trasformare il processo penale in una ricerca critica e il giudice in un perito specialista.

« Nell'ora presente, che è quella precisamente che noi attraversiamo, malgrado l'apparente progresso delle dottrine collettivistiche sembra che la tendenza in materia di procedura criminale non sia di armare ancora di più il potere sociale nella lotta contro il delitto, ma piuttosto di proteggere l'imputato contro l'abuso della forza pubblica ».

Ma, onorevoli colleghi, per me ha maggior valore questo passo di Giorgio Sorel, del più forte sindacalista francese, questo passo che io sottometto alla vostra riflessione.

« Uno, egli dice, dei più grandi sforzi della legislazione moderna è stato di separare l'amministrazione dalla giustizia, affinché le abitudini di spirito dell'amministratore non possano viziare il pensiero del giudice.

« L'antico regime si qualifica per tale confusione dell'amministrazione colla giustizia. I nostri padri furono preoccupati per gli abusi del sistema. Nei giudizi la discussione verte tra persone astratte che fondano le loro ragioni su principi generali; la qualità del litigante non entra in conto, il cittadino può difendersi contro l'autorità invocando la legge.

« Le formalità del diritto civile hanno acquistato tale importanza, che per assicurare le guarentigie all'accusato non si è trovato miglior maniera che copiare in materia criminale la procedura civile ».

« Contro tale sistema i criminalogisti moderni hanno elevato molte obiezioni; ed è loro facile di mostrare che il processo civile ed il processo criminale non si rassomiglia; anzi tutti di questo possono convenire, ma non si avverte che non si tratta dell'essenza del processo, ma dei mezzi che si adoperano per garantire l'accusato contro l'autorità che lo perseguita.

« A parere dei criminalogisti si dovrebbe consegnare l'accusato agli esperti, i quali sarebbero incaricati di esaminare quali sono le misure più efficaci per metterlo nella impossibilità di nuocere, per rimetterlo sul buon cammino. Anzi per analogia agli alienati, gli esperti dovrebbero disporre del loro soggetto fino a tanto che lo giudicassero utile. Questi *grandi progressi della scienza* ci dovrebbero ricondurre molto semplicemente alle condanne ecclesiastiche ed all'arbitrio delle penitenze. L'accusato non avrebbe altra guarentigia che la coscienza del perito, e ciò veramente non è molto ».

Non si può parlare più chiaramente, e non si può fare condanna più aperta di una dottrina che in apparenze molto facili racchiude la dissoluzione delle conquiste secolari più sicure e più civili.

Comunque, onorevoli colleghi, se per questo primo punto, cioè sostituzione del processo tecnico alle formule accusatorie o inquisitorie, io ho creduto di fermarmi a questo breve rilievo, e più che riferirmi ai miei personali apprezzamenti, ho creduto riportare il pensiero di uomini così autorevoli nel diritto penale come Garraud, e di uomini così alti nelle ricerche sociali ed anche nelle concezioni politiche, come il Sorel; per quanto concerne il secondo punto enunciato dall'onorevole mio amico Ferri, cioè impossibilità di misurare la colpa penale e quindi impossibilità della valutazione della responsabilità, io non voglio per ragioni semplicissime in un discorso politico fare una lunga analisi.

E mi restringo esclusivamente ad osservare che il nostro valoroso collega onorevole Ferri ha pigliato la cosa molto facilmente.

Io penso che molti anni addietro questo rigore di conclusioni da determinate premesse naturalistiche poteva anche essere consentito. Ma oggi in cui il problema della volontà viene nuovamente posto in revisione completa e tutte le scienze morali si innovano, e la ripercussione delle nuove ardite investigazioni si ripercuotono nel campo politico, io non credo possibile che possa e

debba negarsi l'efficacia ed il valore di un concetto, che è la base e la ragione della vita sociale.

Io non mi permetto in questo momento di esprimere un pensiero ed un concetto mio. Penso però che si debba essere più cauti nelle affermazioni categoriche di alcuni principi e di alcune conseguenze, che talvolta scuotono fundamentalmente le in-crollabili guarentigie legali.

Ansioso è il tema della responsabilità e però non ne tento l'esame. Mi piace per ora accennare ad una distinzione molto semplice e molto chiara che un fortissimo psichiatra francese, il Grasset, ha proposto per la eliminazione degli equivoci possibili.

Il Grasset distingue (ed è una enunciazione fugacissima che io faccio, per affrontare poi il tema principale del mio discorso) la responsabilità, in morale, che è il dominio dei filosofi e che è sottintesa nella funzione punitiva, in sociale, che è il campo dei giuristi e dei giudici, ed in fisiologica, che rientra nelle funzioni dei medici e dei periti.

E della responsabilità fisiologica stabilisce i limiti nell'esame del sistema nervoso e principalmente dell'organo cerebrale, e nell'influenza che i disordini fisiologici possono esercitare sulle funzioni mentali, che sono il presupposto necessario della responsabilità sociale e legale.

Proprio di questi giorni ho riletto, e credo che sia sempre nuova, una serie di articoli che in una famosa polemica ebbe a scrivere il più forte e non mai superato pensatore napoletano, Bertrando Spaventa, sulla natura della psicopatia.

Il Tommasi sosteneva il concetto delle organizzazioni psichiche collaterali all'organismo corporeo e spiegava la psicopatia come un'alterazione pura e semplice dell'organismo psichico.

Intervennero Bertrando Spaventa e pose il problema delle malattie mentali e delle conseguenti responsabilità in maniera formidabile... Basterà leggere soltanto quella breve serie di lezioni, che gittano luce infinita sui temi che anche oggi ci travagliano.

Il mio assunto non è di esaminare l'argomento in quanto questo problema forse non potrà mai essere risolto, ma di imporre a coloro che parlano della responsabilità, la quale circola in tutte le pagine del Codice penale, una sospensione di assenso, come dicevano i logici del tempo antico.

E però manifesto la mia sorpresa come

mai l'amico Ferri creda così facile il compito peritale, che quasi dovrebbe restringersi nella semplice constatazione e nella pura diagnosi di alcuni particolari processi morbosi.

Così che io non ho più capito che cosa valga la malattia della mente, non ho più capito la funzione del perito, che dovrebbe circoscriversi alla constatazione del disordine nervoso, e non deve legarlo alle conseguenze dei dissesti mentali da cui in sostanza irrompono le scintille oscure del maleficio.

Dopo questi brevi cenni generali eccomi al tema principale della discussione odierna.

Non credo, onorevole ministro e onorevoli colleghi, che noi dobbiamo affannarci alla riforma del Codice di procedura penale per poveri scopi.

Se dovesse muoverci soltanto il proposito di trovare un rimedio a quei mali così largamente esagerati della lungaggine e della teatralità dei giudizi, e se la nostra mente dovesse affaticarsi soltanto per la ricerca dei mezzi empirici e meccanici che impediscano il largo uso delle facoltà difensive, che annullino la suggestione diretta dei sussidi peritali, quest'opera mi parrebbe vana e infecondo lo sforzo.

Ma non può e non deve essere questo lo scopo delle nuove ricostruzioni procedurali; dai primi rilievi traggio la persuasione che oggi (e l'onorevole ministro ha consapevolezza intera del problema) si tratta di innovazioni, se non complete, efficaci, per avvivare e rimodernare il vecchio organismo penale. Ed ecco perchè il ministro presentatore della presente riforma, l'onorevole Finocchiaro Aprile, con quell'atto di volontà tenace che così genialmente rilevava l'amico onorevole Ferri, consapevole dei bisogni imperiosi della pubblica coscienza e confortato consiglio di autorevoli corpi tecnici, ha proposto istituti in cui è la ragione di questa nuova elaborazione legislativa.

Io accenno così rapidamente alla estensione dell'azione penale, all'intervento difensivo in istruttoria, alla disciplina della detenzione preventiva, al regolamento delle perizie e alla partecipazione dei giurati alla applicazione della pena. Questi sono i punti salienti, che mostrano la essenza innovatrice delle presenti iniziative.

Se questo è lo scopo, allora vale la pena di discutere e di affannarsi, anche a Camera deserta; ma se, invece, lo scopo dovesse essere quello di dire se debbano essere uno, o due, gli avvocati difensori, se

debbano essere cacciati a pedate dalla sala di udienza, se ai periti deva essere impedito di parlare nei dibattimenti, questo può anche preoccupare la pubblica opinione, ma non dovrebbe indurci a fare un nuovo codice di procedura penale.

Mi si permetta la sincerità della espressione: io ho visto la prima esigenza nell'animo del ministro proponente e nelle riforme iniziali, ma mi ha sorpreso moltissimo che le Commissioni parlamentari ed i pregiati relatori vogliano resistere ai tentativi innovatori e vogliano negarne la legittimità e la fecondità.

Ho cercato i motivi di questo dissenso; ragioni dottrinali non ne ho trovate; ho trovato la preoccupazione costante per le condizioni della pubblica educazione e per lo stato inferiore della nostra civiltà, che non valse per i giuristi e per i tecnici a limitare il valore delle feconde proposte, ma vale per gli uomini politici come argomento di freno o di ripulsa. Si può risolvere questo contrasto, veramente strano, tra la preparazione ministeriale per il consiglio di corpi tecnici, e le resistenze, che si trovano nelle deliberazioni delle Commissioni dei due rami del Parlamento? Io non lo voglio risolvere questo contrasto, specialmente oggi, in cui si è parlato per giorni interi e con maggiore interessamento, che non per il codice di procedura penale, dell'allargamento del suffragio, e quando ancora l'aula risuona della proclamazione concorde sulla maturità intellettuale e morale del popolo, a cui non si è negata la completa partecipazione alla vita politica. All'ampio movimento, che scuote e regola le organizzazioni politiche, dovrebbe corrispondere un atteggiamento eguale delle organizzazioni giudiziarie. In sostanza la revisione delle strutture giudiziarie penali si impone come risultato di eventi sociali nuovi e di nuove riflessioni scientifiche, risolvendo l'antitesi storica dell'autorità e dell'autonomia, e flettendo le gerarchie a modi liberi e consapevoli di libertà e di sicurezza.

Questo assunto noi conforteremo con analisi degli istituti principali designati nel presente progetto, ma la verità di esso sarebbe ancor meglio apparsa, se il metodo di presentazione e di discussione fosse stato diverso. È un lieve dissenso, che io voglio enunciare.

Io non lo so se in un discorso politico nell'Assemblea, in brevissima ora, si possa esaminare davvero la mole, così vasta e complessa di un codice di procedura pena-

le, non so se la molteplicità delle disposizioni, disseminate in libri, titoli, sezioni, capi, articoli non sia grande ostacolo a cogliere i criteri fondamentali, essenziali delle proposte. Non è un codice nuovo che raccolga e fissi un movimento legislativo, libero, in un momento storico; è invece un tentativo giustissimo, che non poteva essere prorogato, di correzioni parziali e di incorporazione frammentaria di istituti.

Ricordo che non molto tempo fa la Francia ha celebrato il centenario glorioso dei suoi codici ed il problema della revisione di essi è stato trattato largamente da fortissimi ed esperti giuristi i quali hanno concluso al metodo cauto ed efficiente delle riforme organiche ma parziali.

In altri termini si sarebbe potuto fare questo: riunire le nuove statuizioni in separato schema, lasciando alla Commissione di coordinamento il compito tecnico di collocamento di raggruppamento e di redazione, ed offrendo alla volontà parlamentare l'insieme dei nuovi istituti con succinte illustrazioni storiche dottrinali. Perché lo hanno detto i francesi nella loro grande perpicuità di mente, un criterio dovrebbe sempre prevalere per simili iniziative: che « è utile conservare tutto quello che non è necessario distruggere ».

Ma, qualunque s'è stato il criterio per la presentazione del disegno di legge, e qualunque debba essere il criterio ed il metodo della discussione, questo è un quesito che ha carattere esterno ed organico.

Io, in questo momento, voglio brevemente tentare l'esame interno, sostanziale, delle diverse disposizioni normative e strutturali, che costituiscono la parte centrale del presente disegno di legge.

Mi fermerò innanzi tutto brevemente sulla estensione dell'azione penale, e dichiaro che il problema non è facile. La determinazione di tutte le regole processuali, e principalmente dal meccanismo dell'azione, dipende dalla speciale concezione che noi ci facciamo della azione criminale e della minaccia penale.

Questo quesito non può risolversi in poche parole. Io credo che un presupposto comune si sia formato per tutte le tendenze e tutte le dottrine: le norme di procedura tendono a regolarizzare le reazioni individuali e sociali, che provocano il fatto criminoso. Le norme di procedura segnano nelle diverse fasi il lento sviluppo della civiltà, che raggiunge gradi sempre più alti e più

complessi di specificazione di organi e di funzioni.

Si potrebbe, ma non sarebbe nè utile nè agevole in questo momento, tratteggiare la storia del processo penale nelle diverse epoche. Dalle primitive forme di vendetta alle complicate organizzazioni repressive civili; il carattere del reato non muta, come fatto contrario alle norme di solidarietà, e non muta il carattere della pena, come minaccia preventiva, ed esecuzione successiva, di sofferenza, che svolge una particolare efficacia di intimidazione collettiva ed individuale, nonchè di possibile correzione.

Una profonda e geniale verità è nella dottrina che considera la repressione come atto amministrativo, e come potere obiettivo, cui si conferirono successivamente per guarentigia degli individui le forme giurisdizionali e le determinazioni legislative.

Questi rapidi rilievi ci autorizzano a mettere in cauzione la tradizionale dottrina che la pena è l'azione che la svolge riassume nella fumosa teoria di diritti subiettivi dello Stato.

E così io rispondo al rilievo fondamentale di Lodovico Mortara. Egli disse che la proposta dell'estensione della azione penale deva poggiare sulla confutazione di questa tendenza e di questa costruzione, che ha i suoi adoratori nel nostro paese ma trova largo consenso nelle ricerche astruse del pensiero tedesco.

Io nego ogni verbalismo giuridico e non intendo le personificazioni mendaci delle collettività: la realtà dello Stato, questo vano fantasma, io colgo sostanzialmente nella distinzione fondamentale di governanti e di governati. Si capisce così come il potere punitivo, che è alto dovere sociale, sia diventato una funzione essenziale dei governanti, e come, nelle graduali trasformazioni storiche, si sia piegato alle forme giurisdizionali e ai termini della legge. Ed ecco perchè io dico che quel monopolio della esecuzione, del giudizio, dell'esercizio dell'azione penale, quel monopolio non è arbitraria concentrazione, come diceva il Mortara; ma è necessaria civile concentrazione di forze diffuse, inorganiche, del consorzio sociale.

La riprova di questa verità si può avere nell'origine e nello sviluppo dell'organo preposto all'esercizio dell'azione penale, del pubblico ministero, che lentamente venne formandosi in Francia come il rappresen-

tante del Sovrano a puro fine fiscale e che poi diventò il persecutore ufficiale di tutti i delitti, senza esclusione delle parti private, alle quali non si tolse mai il diritto residuale di denuncia e di querela.

Dunque, nè dottrinalmente, nè storicamente, può contestarsi il fondamento di ragione alla partecipazione di tutti i cittadini all'esercizio dell'azione penale; ed io mi devo compiacere che alle negazioni recise del Mortara per la Commissione senatoria abbia, il nostro collega onorevole Stoppato, opposto caute riserve ed esplicite rettificazioni.

Egli già in dottrina, per i lavori precedenti, era un propagandista dell'estensione dell'azione penale; ed oggi ne ha fatto puramente e semplicemente una questione di convenienza e di opportunità.

Non è conveniente e non è opportuno, dato lo stato della nostra educazione e della nostra civiltà, di concedere l'esercizio dell'azione penale a tutti i cittadini. Noi invece le chiare ed espresse esigenze teoriche rafforziamo con considerazioni pratiche che hanno valore politico e educativo. Non vi è chi non consenta nella constatazione delle grandi trasformazioni democratiche moderne, per cui il principio di autorità assume nuovo aspetto e nuovo vigore nel consenso largo del maggior numero, ed è unanimemente ammesso che la forza delle sanzioni si accresce con la diffusione della coltura e con l'elevazione della volontà.

Ai torpidi e meccanici moti del servizio burocratico, si connetta la libera attività personale di tutti i cittadini, perchè i precetti legali e le sanzioni legali, possano liberamente circolare nelle grandi correnti popolari. I possibili pericoli e le temute deviazioni avranno largo compenso, nei vantaggi morali di più viva solidarietà; e questa partecipazione dei cittadini, con cautele e con sanzioni all'esercizio dell'azione penale, eviterà la sconcia degenerazione della funzione della parte civile, mossa da interessi privati e perturbatrice del normale svolgimento dei giudizi, con sostituzione arbitraria dei poteri accusatori e con menomazione perenne dei diritti difensivi.

Il mio particolare modestissimo voto è dunque questo.

Non consento all'allargamento dei poteri ai fini penali della parte civile e mi auguro che si riesca ad una costruzione razionale e pratica dell'azione penale, che in sussidio delle funzioni accusatorie nor-

malmente delegate al Pubblico Ministero, aggiunga nuova vita al procedimento e maggior forza al magistero repressivo.

Intervento difensivo in istruttoria e disciplina della detenzione preventiva.

Brevemente anche questi punti possono essere esaminati e risolti con identico intento di trasformazione e sulla stessa linea di pensiero, per il contrasto tra il metodo inquisitorio ed il metodo accusatorio.

A me modestamente pare che il sistema del progetto sia un po' incerto e confuso, e che non sia giustificato dalla duplice relazione, che ci sta dinanzi, per il Senato e per la Camera dei deputati.

Assunti i concetti scientifici e pratici dell'istruttoria aperta, a me pare che non giovi pregiudicare la riforma con espedienti di transazione e di opportunismo pratico, che dolorosamente hanno base nelle diffidenze e nei sospetti per l'opera difensiva.

Enuncierò invece il mio pensiero senza larghe motivazioni. L'imputato ha diritto di essere assistito sempre, anche prima dell'interrogatorio. Il difensore deve intervenire sempre non soltanto agli atti irripetibili di ingenerare principale e supplementare, ma anche nel costituito del reo, che è fondamento primo degli sviluppi istruttori e delle guarentigie difensive.

Saranno così precise le norme della costruzione e saranno evitate le contraddizioni e le incongruenze delle odiose eccezioni che si lasciano all'arbitrio del giudice e che possono nascere dalle arti sottili dell'avvocato.

Il giudice, per certi avvocati e per certi casi, può consentire l'esame degli atti. Può l'avvocato abile a mezzo degli espedienti cui ha diritto di partecipare, riuscire a scoprire le vie processuali e può con geniali escogitazioni ottenere la riapertura della istruzione per sapere quello che gli si è prima negato di conoscere.

Unica limitazione possibile mi pare sia quella (e non è principio teorico insuperabile) di impedire all'avvocato di assistere alle prove testimoniali per motivi di convenienza che nascono dal rispetto alla libertà ed alla spontaneità del dovere gravoso della deposizione.

Questo principio della istruttoria aperta, che penetra parzialmente nel presente progetto, trasforma tutto il procedimento formale inquisitorio e se si mette in conto la tendenza designata in esso di agevolazione del procedimento sommario nella doppia forma della citazione diretta e direttissima,

si potrà intendere il profondo orientamento dei nuovi istituti verso le forme accusatorie.

Per la detenzione preventiva a me pare vi sia una deviazione dal sistema prescelto. Io avrei preferito il rigore di limiti rigidi e razionali che l'onorevole Orlando aveva fissati nella sua proposta per il periodo anteriore alla legittimazione dell'arresto e per quello successivo fino al rinvio al giudizio. Questo è punto essenziale e per me racchiude il problema fondamentale della libertà individuale.

Capisco come, per vano sentimentalismo, non si debbano deplorare le irrogazioni di pene severe e le austere cautele dei procedimenti, ma credo che non debba essere consentita l'inerzia delle indagini e la manomissione dei diritti personali.

Io potrei, per la mia esperienza professionale raccontare di carcerazioni preventive, che superarono limiti compatibili di tempo, con danno irreparabile di povere famiglie distrutte e desolate.

E se, per il periodo istruttorio, una chiara consapevolezza di problemi e una perspicua determinazione di mezzi c'è nel ministro proponente e nella Commissione parlamentare, sebbene talvolta oscurate da criteri di adattamento alle condizioni reali del paese; pel giudizio le norme nuove e in rilievo mi sono parse dettate più che da presupposti scientifici improrogabili, da considerazioni momentanee e pratiche. Io voglio riferirmi specialmente alle restrizioni del mandato difensivo e al regolamento delle perizie.

Non si possono negare e si devono deplorare gli inconvenienti e le trasmodanze che per lungaggine e per teatralità perturbano l'andamento normale e rapido dei giudizi; e si spiega la preoccupazione della pubblica coscienza.

Capisco che si debba provvedere, ma mi parrebbe strana l'idea di apportarvi rimedio violando precetti inconcussi di libertà e sopprimendo guarentigie solenni di oralità.

Io potrei conferire ai miei rilievi un tono aspro di polemica per la ricerca delle cause della lungaggine e della teatralità; se debbano riferirsi più agli avvocati o ai magistrati! (*Approvazioni*).

COLAJANNI. A tutte e due le categorie.

FERA. Non voglio ricercarlo. So che gli avvocati si piegano al prestigio ed alla rettitudine sempre; e allora i processi filano. Ella, onorevole ministro, ne domandi a chi le sta accanto nel suo gabinetto.

Il difetto è negli uomini, non negli istituti.

E credo che il rimedio definitivo si potrà trovare nella reazione provvida della pubblica opinione, nell'influenza e nella esemplarità dei migliori, e nella scelta oculata dei presidenti delle Assise e dei tribunali. Si conferisca loro il potere insindacabile di polizia e di disciplina nelle udienze; ma si smetta tutta questa pratica di meccaniche mutilazioni, di improvvide subitane sostituzioni, che è tanta parte del presente progetto. (*Approvazioni*).

E credetelo pure, un simile preconetto, (mi diano attenzione gli amici carissimi Bianchi ed Ellero) un simile preconetto c'è per le perizie.

Nel presente progetto si escogita un modo che Cesare Fani disse eroico, perchè consiste puramente e semplicemente nella soppressione della pubblica discussione orale.

Il progetto abbonda di cautele e di modi per la preconstituzione di un collegio peritale contraddittorio nella fase istruttoria, e non è necessario enunciare i dettagli. In sostanza si tratta di trasportare nel gabinetto del giudice istruttore un dibattito, che ha destato preoccupazioni e reclami nel pubblico dibattito.

Ora io comprendo il sistema ideato, non l'approvo, per gli accertamenti peritali che hanno carattere obbiettivo, sulle cose cioè, che possono acquistare valore incontrovertibile, se compiuti con scrupolosa diligenza e col controllo delle parti; ma se esso deve rivolgersi all'accertamento della condizione subbiettiva dell'agente del delitto ed affrontare il tema della responsabilità, mi pare assolutamente scellerato.

Poichè, chi giudica non è chi ha istruito, sarà il giudice popolare o togato, ma non il giudice istruttore che ha sentito nel suo gabinetto i periti in contrasto, e allora (me lo spiegheranno il ministro o il relatore o anche coloro che pensano diversamente) può forse sostenersi che abbia lo stesso effetto, per la suggestione di convincimento, sul giudice togato o popolare la lettura di un rapporto o il contraddittorio pieno, aperto, esposto alle integrazioni successive per le contrastanti richieste delle parti?

STOPPATO, *relatore*. Questa non è l'opinione della Commissione!

FERA. Lieto dunque se la Commissione esprime esplicitamente il suo disfavore. La scienza, che non è dogma e la giustizia, che non è formula autoritaria non devono pie-

garsi a simile irrigidamento di precetti ed a siffatto asservimento di oracoli scritti. Non si deve prescrivere la soffocazione e non si può legiferare la museruola.

Il valore cioè del regolamento delle perizie deve assolutamente nascere (e in questo non so se inclino o piego alle esigenze delle tendenze positive) dal moto di rinnovamento che agita l'organismo processuale, dalle esigenze moderne che non possono essere contrastate e tendono alla individualizzazione giudiziaria del magistero punitivo.

La lotta gloriosa della dottrina classica e positiva ha influito sulle determinazioni legislative, con punti di vista conciliativi e deve ammettersi che per il funzionamento vigoroso dei mezzi di sicurezza alcune verità pratiche si impongono sovranamente senza distinzione di tendenze.

Un convincimento comune si è elaborato attraverso contrasti scientifici e concrete esperienze ed è nella formula concisa e luminosa di un grande giurista francese, del Saleilles, che la responsabilità è il fondamento della pena e la individualizzazione è il criterio della sua applicazione.

L'esame del delinquente diventa il caposaldo della funzione punitiva, si rinnova la funzione del giudice, che non può esaurirsi in aride deduzioni sillogistiche, ma quasi sempre deve risolvere ed analizzare difficili problemi di anima.

Questo spostamento di concezioni dovrà presto o tardi ingenerare un movimento di applicazioni per la maggiore efficacia dei metodi e dei mezzi di sanzione.

In altri progetti, presso altri popoli, questi segni di trasformazione si annunziano col sistema delle pene indeterminate e alternative, sostituite al vieto criterio del parallelismo.

Ma noi, aspettando che i propositi maturino e corrispondano alle modificazioni della pubblica coscienza dobbiamo fare che le iniziate riforme risentano le nuove correnti di pensiero e non sieno rifacimenti meccanici e superficiali di vecchi sistemi.

Io ho trovato per il regolamento delle perizie che, anche col sistema ideato, non si muta la vecchia fisonomia, e non si mette in rilievo l'esigenza innovatrice che promana dalla necessità dell'esame somatico, psichico, sociale del delinquente per tutti i reati, e sin dall'inizio istruttoria. Anche nel prefisso sistema l'esperimento peritale resta un possibile ed eventuale incidente che non

penetra e non si inquadra nella struttura processuale.

Alla scelta saltuaria dei periti sempre affannosa ed alla tradizionale tendenza della perizia come mezzo probatorio difensivo, io sostituisco il criterio del perito, cooperatore costante del giudice per lo svolgimento della funzione istruttoria e giudiziaria con criteri organici e razionali, persuaso che l'intento si possa raggiungere con mezzi semplici e con grande risparmio di spesa.

Basterà che il ministro guardasigilli, d'accordo col ministro dell'interno, attenda con maggiore cura a regolare il personale sanitario carcerario. Si ascoltino i reclami di questi funzionari, migliorandone le condizioni economiche, disciplinandone la carriera, prefissandone il reclutamento rigoroso con esami per concorso, in cui siano richieste le prove speciali di psichiatria, antropologia criminale e psicologia giudiziaria, ecc.

Si provveda più oculatamente e moderatamente ad una larga riforma del regolamento carcerario, che pure prescrive esami di ingresso per i detenuti, periodiche ispezioni e rapporti di condotta.

Si potrà con tali provvedimenti creare un sistema normale di adempimenti peritali efficacissimi. E sarà effettivamente attuata l'integrazione antropologica dell'istruttoria, come conseguenza ineluttabile della individualizzazione giudiziaria della pena, che nel Congresso di Amsterdam, fu illustrata splendidamente da Bruno Franchi.

Ed i vantaggi di tali misure coordinate ed organizzate saranno molteplici.

Le carceri giudiziarie diventeranno preziosi laboratori di scienza e di pratica criminale e, nel carcere, penetrerà il vento dell'anima moderna che fugge le nebbie del pregiudizio e della superstizione. In tutta la fase istruttoria si avrebbe la cooperazione del tecnico sapiente, per la creazione della scheda individuale, che rinnoverebbe l'incarto processuale.

Si eliminerà l'affannosa ricerca degli uomini versati nella medicina legale o nella psichiatria e saranno superati quei tentativi sterili di formazione di albi che offrono difficoltà insuperabili nei piccoli centri.

Costruito così saldamente il periodo istruttorio e avviati così a risoluzione razionale i caratteri del pubblico dibattimento, non credo che si debba ricorrere a espedienti empirici, e si potrà lasciare integro il diritto della difesa, per il controllo successivo e libero della pubblica udienza.

Perchè, e mi avvio alla fine, chi crede possibile che il pauroso problema dell'umana responsabilità e la esigenza formidabile della difesa sociale possano contenersi in limiti rigidi di risoluzioni e di pratiche, e debbano subire le ragionevoli impazienze delle pubbliche recriminazioni, misconosce e rinnega le più luminose conquiste della scienza e le più alte esigenze della giustizia. I conflitti dell'una e dell'altra sono eterni ed inesauribili. Il bene nella vita si raggiunge faticosamente per gradi di approssimazione, con tutti gli errori che comportano gli istituti, così come gli errori sono nella vita umana.

I dibattimenti di Assise, specialmente, onorevoli colleghi, ove si celebra il rito più solenne e più esemplare di giustizia, non devono, non possono consentire restrizioni. Meglio è che si tenti la rinnovazione del vecchio meccanismo, che poggia sulla rigida ed astratta separazione del fatto e del diritto, che non risponde nè a criteri di ragione nè alla realtà delle contingenze umane. Nei propositi ministeriali vi era la proposta della partecipazione dei giurati alla applicazione della pena, a somiglianza di una simile iniziativa presentata alla Camera francese da Aristide Briand. Le due Commissioni, senatoria e parlamentare non vi hanno consentito. Non ci hanno convinto le ragioni del Mortara e nella proposta della Commissione parlamentare vi è una deroga al sistema per le ammesse spiegazioni presidenziali sulle misure penali. A me invece pare più semplice e più conveniente, il sistema della fusione e della cooperazione del giudice tecnico, e del giudice popolare, non solo per l'applicazione della pena, ma per l'elaborazione del verdetto e per la pronuncia di esso. Cooperazione intera del giudice tecnico e del giudice popolare. *(Interruzione).*

A me pare che questa risoluzione potrà essere la rettificazione definitiva di tutti i pericoli e di tutti i difetti dell'istituto, che suscita entusiasmi e denigrazioni egualmente infondate ed unilaterali.

E tale convincimento non viene dettato da presupposti dottrinari, ma da una modesta ma intensa esperienza professionale.

I verdetti più inverosimili si strappano per l'ignoranza o per la preoccupazione delle conseguenze penali, e per la malefica influenza dei più audaci sull'inerzia degli altri.

Ed allora ecco un rimedio, la votazione in sala di udienza. Ma questo rimedio, se elimina lo sconcio enunciato, condanna però il giudice popolare ad un isolamento spiri-

tuale, a una decisione autonoma, individuale, che infrange la genesi dell'atto di volontà comune, il quale deve avere la sua espressione nel criterio normale di maggioranza.

Io invece proponendo e facendo voti per la fusione del giudice tecnico e del giudice popolare, prevedo vantaggi veramente grandi.

Se presidente e giurati si uniranno nelle fasi salienti di decisione in fatto e in diritto che si compenetrano reciprocamente e necessariamente, il verdetto potrà assumere un valore nuovo per maggior luce di coscienza e per maggiore rigore di logica. E deve mettersi in calcolo il processo educativo che nasce dalla influenza del magistrato sul giudice popolare. E così, onorevoli colleghi, saranno evitate vicendevolmente le severità professionali del giudice togato e gl'impeti sentimentali dei giudici popolari. E l'amministrazione della giustizia non sarà compromessa, ma sarà pari allo spirito dei tempi che richiede la lenta trasformazione del principio di autorità nel fatto fecondo delle autonomie individuali.

Dopo avere analizzato così rapidamente i principali istituti del disegno di legge e dopo averne enunciato il carattere fondamentale ed il principio informatore, posso giungere benissimo alla conclusione finale che è assiomatica. Gli istituti più perfetti a nulla giovano, se non si rifanno gli uomini che li muovono.

Colpe gravi ha l'ordine degli avvocati per l'insuccesso del magistero repressivo ma una formidabile responsabilità pesa sul potere giudiziario, che deve rinnovarsi nell'anima e nel costume.

E per esso aprano gli occhi i governanti creando inviolabili garantigie e sicure condizioni economiche, onde possa l'altissimo prestigio essere il mezzo più fecondo per l'impero sovrano della legge. (*Vivissime approvazioni — Moltissimi deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colosimo.

COLOSIMO. Onorevoli colleghi, io non abuserò dell'attenzione della Camera la quale è ancora sotto l'impressione del dotto discorso del mio amico onorevole Fera. E mi limiterò a poche osservazioni di indole assolutamente pratica.

Non nascondo che ho avuto molte dubbiezze prima di prendere a parlare, sia per il grande numero degli iscritti, sia per la

poca autorità che può concedersi alla mia parola; sia infine perchè si sente la necessità di venire alla conclusione di questo importante dibattito.

Ma le mie dubbiezze sono state vinte da un doppio ordine di ragioni: prima, perchè credo che quanto maggiore sarà il numero dei deputati che interverranno in questa discussione, maggiore autorità ne conseguirà alla Commissione di coordinamento, di fronte alle difficoltà, non facilmente superabili, in cui essa verrà a trovarsi per le richieste, per l'imposizione quasi, che l'altro ramo del Parlamento è venuto dettando, con i suoi postulati circa varie disposizioni del codice di procedura penale.

L'articolo primo del disegno di legge che dovremo votare, dice:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il codice di procedura penale per il Regno d'Italia allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, risulteranno necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle fra loro e con quelle degli altri codici e delle leggi vigenti ».

E questo è logico. Ma v'è un ordine del giorno, votato dal Senato, che ha richiamato la mia attenzione e che è stato una delle ragioni per le quali io, come ho detto, ritengo sia utile che un gran numero di deputati esponga le proprie idee, per rafforzare maggiormente l'autorità della Commissione coordinatrice e quella del ministro che con quella Commissione dovrà lavorare.

L'ordine del giorno del Senato, accettato dal ministro, suona così:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro, che il Governo terrà nel massimo conto i voti e gli emendamenti da introdurre nel testo definitivo del codice di procedura penale, esposti nella relazione della Commissione e dai senatori, nel corso della discussione ».

Ora, poichè ritengo che molti dei voti esposti dalla Commissione senatoria, nella sua relazione, siano in difformità dei bisogni e delle urgenze d'un popolo moderno e dei progressi della scienza, reputo che dobbiamo avere il coraggio di dire intero il nostro pensiero sopra alcuni punti specialmente; in quelli nei quali il dissenso si verifica con le opinioni professate dalla Commissione stessa...

MERLANI. Faremo un ordine del giorno uguale.

GRIPPO, *presidente della Commissione*. La Commissione allora si troverà fra due fuochi.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Gli ordini del giorno si completeranno e si spiegheranno con le dichiarazioni, che il ministro ha già fatto al Senato, e con quelle che farà alla Camera.

COLOSIMO. L'altra ragione che m'ha mosso a parlare è che noi non possiamo discutere e modificare articolo per articolo tutto il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame; quindi sarà bene che ogni deputato possa, dal suo punto di vista, richiamare l'attenzione della Camera e del ministro sopra alcuni punti principali del disegno medesimo.

Pertanto non farò che un discorso pratico, ispirandomi alle necessità che la pratica professionale m'ha suggerito, in modo che io possa richiamare l'attenzione vostra sopra alcuni punti che reputo rappresentino l'anima del disegno di legge. (*Bravo!*)

Per venire a questo esame brevissimo e minuto, desidero di rispondere subito alla prima domanda che si presenta alla mia mente: risponde questo nuovo codice ai voti, alle richieste, alle esigenze illustrate dagli studiosi, dai sociologi, dai giuristi e professionisti?

Posso risponder subito affermativamente. Se tengo conto che questo progetto è l'esponente di tutto un lungo periodo di studi fatti da coloro i quali sono maggiormente competenti nella materia; se tengo presenti le osservazioni dottrinarie ed importanti fatte dalla Commissione senatoria; se tengo presente la relazione magnifica dell'onorevole Stoppato, il quale in questa relazione ha saputo fondere mirabilmente la dottrina, la scienza e la pratica professionale, io posso proclamare, *a priori*, senza entrare in una larga discussione, che accetto completamente il concetto a cui si ispira il Codice di procedura penale, perchè lo credo rispondente a tutte quelle richieste e a quelle necessità alle quali aveva fatto accenno.

Non c'è, su questo, dissenso in nessuna parte della Camera: il discorso testè pronunciato dall'onorevole Fera, il discorso Ferri, con cui s'iniziò la discussione di questo progetto, sono una riprova che il progetto che discutiamo risponde alle esigenze sociali del momento.

Il discorso dell'onorevole Ferri ha una maggiore importanza, data non solo la fama dello scienziato, ma data anche la fama del

grande oratore, ed anche perchè egli è uno studioso che lascia orma nel campo del progresso del diritto criminale; e quindi le sue affermazioni, anche per la scuola che rappresenta, devono avere, e per me hanno, una grande importanza di fronte anche alle affermazioni di altri oratori.

Detto ciò, per lumeggiare, ricordando, le richieste maggiori, che venivano reclamate da tutti i lati in questi ultimi anni specialmente, mi basterà leggere quanto ha esposto l'onorevole ministro nella sua relazione innanzi al Senato. Egli dice così:

« Le innovazioni del Codice tendono a rendere il procedimento penale ancora più semplice e spedito, la repressione dei reati più sollecita e più efficace ed a rimuovere gli inconvenienti universalmente deplorati, senza venir meno ad alcune di quelle garanzie che furono sancite nell'interesse della difesa e della libertà individuale ».

E l'onorevole Stoppato a sua volta:

« Non occorre a voi rilevare la necessità di una riforma degli ordinamenti processuali penali, la quale è universalmente sentita, soprattutto per attribuire alla difesa del diritto e della sicurezza sociale maggiore energia, speditezza e prestigio ».

In altri termini che cosa si chiedeva? Da tutte quante le parti, da studiosi come da professionisti, come da giuristi, s'invoceva la maggiore speditezza nei giudizi penali ed una minore teatralità nella funzione orale del dibattimento; da tutte le parti si invoca questa speditezza; e se ricordiamo le discussioni che si sono svolte in Parlamento a proposito degli ultimi quattro o cinque bilanci del Ministero di grazia e giustizia, possiamo constatare che il ritornello di quasi tutti quanti gli oratori è stato questo: si richiamava l'attenzione del ministro perchè, rivedendosi il Codice di procedura penale, fosse tolto l'inconveniente delle lungaggini. Inconveniente non solo morale, ma nocivo all'essenza della giustizia medesima, perchè il sentimento altissimo della giustizia, per queste lungaggini, veniva a diminuire dinanzi alla coscienza di tutto quanto il Paese.

Ora sarà questo il nocciolo del mio breve discorso. E mi domando: col progetto che è sottoposto al nostro esame si riesce a soddisfare queste richieste? Si risponde realmente a tutte le necessità per rendere più spedito il processo penale e per togliere la teatralità del processo medesimo?

Io credo, o signori, che, a parte altre disposizioni del progetto di legge che po-

trebbero portarci a discussioni e considerazioni di indole dottrinale, si può rispondere anche affermativamente, nel senso che ci sono alcune disposizioni nel Codice che riguardano specialmente ed unicamente questa materia e che, secondo me, risolvono il problema.

Non parlo, non entro nel merito di innovazioni sostanziali che non mirano al fine di rendere pronta la giustizia penale; e quindi non entro nel merito dell'allargamento dell'azione penale, anche a privati e ad associazioni aventi determinati caratteri, perchè in quest'aula se ne è largamente discusso. Io non parlerò delle modificazioni in merito alla rappresentanza e alla costituzione della parte civile e relativa influenza del giudice penale sull'azione civile, perchè anche se ne è discusso, e perchè io approvo a piene mani la forma mirabile che per questa seconda parte ha saputo dettare l'insigne relatore della Commissione della Camera nella sua relazione.

Non mi fermo sui procedimenti riguardanti l'appello ed il ricorso in Cassazione; sulla concessione della libertà provvisoria, nè sul giudizio di revisione e sulle sue conseguenze, nè sull'aumento della competenza. Sono tutte queste, o signori, innovazioni, modificazioni che non hanno influenza assoluta sulla rapidità dei giudizi e devono sfuggire quindi al mio esame.

Forse avrei l'obbligo di fermare la mia attenzione sulla materia delle perizie. Ma, di proposito, non intendo entrare in questa disamina, e perchè ne hanno trattato già parecchi nostri colleghi, e perchè sono annunciati i discorsi dei due più competenti nella nostra Camera: l'onorevole Ellero e il diletto amico onorevole Leonardo Bianchi. Sicchè credo che le loro discussioni, le loro proposte e le loro osservazioni varranno a tranquillare completamente la Commissione coordinatrice, la quale con sicura coscienza potrà adagiarsi sulle proposte e sulle considerazioni che faranno questi due insigni, perchè rispondono non solamente alla voce della scienza, ma perchè rispondono anche alla voce della pratica.

Ed allora, o signori, quali sono le cause denunciate alle quali si attribuivano le lungaggini dei pubblici dibattimenti? Le cause addotte in parte, e le altre che andrò esponendo, sono quelle che si annodano al periodo istruttorio ed al pubblico dibattimento.

Onorevoli colleghi, togliete tutte quante le pastoie del periodo istruttorio, aprite le

porte alla difesa nel periodo istruttorio, consentite che in questo periodo si possa scegliere un perito di parte, fate in modo che la prova testimoniale non sia assolutamente avvolta nel mistero, mettete in condizioni l'imputato di poter rendere il suo interrogatorio coll'accordo del difensore, fate che, quando si arriva al dibattimento pubblico tutto non sia completamente oscuro, e voi avrete rimosso, a parer mio, una gran parte delle ragioni che rendono lunghi i dibattimenti. Perchè quando si giunge al dibattimento l'avvocato, (lo ricordi la Camera), è costretto a rifare insieme col presidente *ex-novo* tutto il dibattimento.

Accadono dei casi in cui, dopo di aver studiato il processo scritto, si ritiene di avere una causa che debba condurci alla vittoria nel pubblico dibattimento: ma quivi spesso tutto cambia di punto in bianco, completamente, il che mostra che l'istruttoria era basata su prove unilaterali e fallaci.

Vi sono invece cause che voi studiate nella serenità del vostro studio e credete che siano cause che non possano portare assolutamente alla vittoria: andate in pubblico dibattimento e voi vedrete trasformato tutto quello che voi credevate contrario al vostro assunto.

L'onorevole Ferri l'altro giorno diceva: vedete, in Francia, i processi, anche più clamorosi e difficili, in pochi giorni giungono a fine.

Ciò che affermava l'onorevole Ferri risponde perfettamente alla verità; e io affermo che il tarlo, il vizio consiste nella segreta istruzione prima del dibattimento.

Guardate, per esempio, o signori, ai giudizi innanzi all'autorità militare; bisogna essere giusti e riconoscere il bene dove è; innanzi ai tribunali militari l'avvocato fiscale mette nella lista i testimoni non solo di accusa ma anche quelli di difesa; sicchè è vietata assolutamente la possibilità al difensore di dovere combattere, di dover insistere per ottenere che nella propria lista siano messi anche quei testimoni i quali rispondano al suo assunto difensivo; rapidità quindi e semplicità del giudizio.

Detto ciò, quali sono i provvedimenti codificati nel disegno di legge che è sottoposto al nostro esame?

Le innovazioni più importanti, a mio avviso, consistono nella rappresentanza della difesa in alcuni atti istruttori, nella facoltà di scegliere un perito, nel ridotto sistema di istruttoria formale, allargandosi

quello per citazione diretta e direttissima, nel procedimento per decreto sia in materia di contravvenzione, sia in materia di delitti e nella rinuncia al dibattimento.

Credo che queste innovazioni costituiscano il cardine, del punto di vista pratico, per giungere al fine che si vuole ottenere, di rendere facili e brevi i dibattimenti; e quindi l'articolo che deve più interessare, da questo punto di vista, è l'articolo 197 del Titolo secondo « Delle specie di procedimento ».

Questo articolo costituisce appunto il cardine della speditezza dei pubblici giudizi, perchè in esso è consacrato che nei giudizi di competenza della Corte di assise, si procede con istruzione formale; che nei reati di competenza del pretore si procede normalmente con citazione diretta, e con citazione direttissima in casi eccezionali.

Onorevoli colleghi, ho rilevate nella relazione del nostro collega Stoppato alcune sue osservazioni riferentisi proprio a questo titolo secondo del disegno di legge. Egli, fra tante osservazioni, dice che è strano che, trattandosi di citazione direttissima l'articolo 343 permetta che, chiuso il dibattimento, il giudice, se lo ritenga necessario, senza pronunciare in merito, possa rimettere gli atti al giudice istruttore per procedersi all'istruzione formale, mentre questo provvedimento, che è lodato dal relatore, non si applica anche alla citazione diretta.

Ma io credo che la disposizione dell'articolo 343 stia bene a proposito della citazione direttissima, la quale non ha le garanzie che ha la citazione diretta; perchè la citazione diretta rappresenta già un principio d'istruzione formale, rappresenta il diritto dell'investigare ed il dovere del magistrato d'interrogare, in alcuni casi, dei testimoni. Invece per la citazione direttissima, tutto questo non si aveva perchè, preso in flagrante colui il quale abbia commesso un reato, viene trascinato il giorno dopo davanti al magistrato.

È logico quindi che il magistrato, non trovandosi di fronte ad alcun elemento probatorio, debba valersi di quella facoltà della quale non occorre che si valga nel caso della citazione diretta.

E vengo al decreto penale, una delle innovazioni più felici introdotte in questo codice di procedura penale. Il decreto penale è una innovazione, che per sè stessa deve servire a togliere di mezzo una quantità immensa di procedimenti, che fareb-

bero perdere il tempo e stancherebbe la pazienza dei magistrati e dei difensori.

Nell'articolo 344 è detto, che qualora il pretore riconosca che per una contravvenzione di propria competenza debba infliggere la sola ammenda, non superiore alle lire 100, senza procedere al dibattimento, condanna provvisoriamente, con decreto, il contravventore alla pena, che stimi dovuta e alle spese del procedimento e ordina, nei casi determinati dalla legge, le restituzioni e la confisca, anche provvisoria, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che ne sono il prodotto.

Questa è la base fondamentale del concetto del decreto penale. Ma vengono le applicazioni, come quelle contenute negli articoli 346 e 347, sulle quali brevissimamente intratterrò l'attenzione del ministro e della Commissione. Se lo scopo del decreto penale è quello di raggiungere la speditezza nei giudizi, cioè di togliere di mezzo una quantità immensa di piccoli reati, che, se dovessero essere portati a pubblica discussione, intralcerebbero l'attenzione ed il tempo dei magistrati, io domando: non credono la Commissione e il ministro che sia necessario aumentare la competenza nel senso, che possa applicarsi il decreto anche nei casi, in cui si debba infliggere una pena superiore a lire 100, e si possa arrivare anche alle 200? Quello però, che credo annullerebbe la bontà riconosciuta del provvedimento per decreto, sono le disposizioni degli articoli 346 e 347.

Per queste disposizioni nel decreto si avverte l'imputato che, se entro dieci giorni dalla notificazione non si presenta per chiedere l'apertura del dibattimento, il decreto diventa esecutivo; che l'imputato si può presentare a chiedere l'apertura del dibattimento.

L'articolo 347 aggiunge che il decreto viene a cura del cancelliere spedito al procuratore del Re, il quale entro dieci giorni da quello, in cui fu emesso, può chiedere e il pretore deve ordinare, l'apertura del dibattimento.

Ora io sono convinto che queste disposizioni vengano ad annullare l'importanza del decreto, perchè se permettete che, nonostante che si stia nei limiti ristretti della competenza di cento o di duecento lire la parte interessata, nel caso che voglia aprire il dibattimento, non abbia che a fare la dichiarazione di apertura; ciò significa perdere tempo, perchè voi obbligherete il ma-

gistrato ad emanare il decreto e poi ad aprire il dibattimento, facendo in questo modo quella tale ripetizione, che avete cercato di evitare con la istituzione del decreto penale.

Ma, a mio avviso, a garanzia delle parti c'è il rimedio giuridico, per cui è consentito ricorrere non solo in appello, ma anche in cassazione. (*Interruzioni*).

Voi potete, a mio avviso, rimediare con l'appello o col ricorso in cassazione. Così, o signori, la disposizione dell'articolo 350, che tratta della condanna condizionale, io credo che potrebbe essere limitata nel senso di non lasciare altra facoltà al colpito che di potersi giovare dei rimedi giuridici.

L'articolo 444 poi è una innovazione utile, opportuna e necessaria: essa consiste nella sentenza che si pronunzia quando l'imputato è confesso, quando la pena che si possa infliggere non sia superiore alle 100 lire, quando l'imputato rinunzia al dibattimento.

Credo che questo provvedimento d'indole pratica, utilissimo, venga ad essere limitato da un inciso che è nello stesso articolo 444, perchè in esso è fatto salvo il rimedio giuridico anche al pubblico ministero. Ma se l'imputato è confesso, se, di fronte alla sua confessione e di fronte alla rinuncia che egli fa del dibattimento, il magistrato è autorizzato a comunicargli quella tale pena non superiore alle lire 100, a che proposito e per quale necessità si deve conservare anche il diritto all'imputato del rimedio giuridico, cioè dell'appello?

Che cosa potrebbe dire l'imputato in grado di appello, quando è confesso, quando ha rinunziato al dibattimento, quando ha dichiarato, implicitamente, di contentarsi della condanna che gli è stata inflitta dal magistrato?

Queste poche osservazioni non rendono però meno importante tutta quanta questa materia che è sottoposta al nostro esame, e che a mio parere potrà veramente portare alla conseguenza di rendere più spedito il procedimento penale.

Ma vi è un'altra parte, o signori, della quale io dirò brevissimamente, e che riguarda i giudizi dinanzi alle Corti di Assise. È cosa importante che deve richiamare seriamente l'attenzione del Parlamento, sia perchè innanzi alle Assise si discutono dei reati della maggiore importanza, sia perchè gli elementi che compongono le Corti di Assise sono varii, e non occorre turbarli fondamentalmente.

Onde io mi permetterò di dichiarare che ritengo inutile por mano a provvedimenti circa le Corti d'Assise se prima non si modifica fundamentalmente l'organizzazione del reclutamento dei giurati.

Questo ha detto l'onorevole Stoppato mirabilmente, e a questo concetto io aderisco senza limitazione: se voi non modificate il reclutamento della classe dei giurati, voi, quali che si siano le disposizioni che potrete inserire nel codice di procedura penale, non giungerete mai a nessuna conseguenza pratica. Nè vale, mi consenta l'onorevole Stoppato, il proporre al ministro di limitare, di ridurre il numero dei giurati da quattordici a dieci o a otto. Questo non ha nessuna importanza.

Può avere un'importanza economica, ma non può avere un'importanza nella scelta dei giurati e sulla bontà del giudizio. (*Commenti*).

Quando era al Ministero di grazia e giustizia il compianto onorevole Gallo, si fece uno studio per vedere se era possibile una riduzione nel numero dei giurati; ma ciò si fece con uno scopo diciamo così fiscale, economico, perchè in quel tempo doveva provvedersi alle richieste del corpo giudiziario per l'aumento degli stipendi ai magistrati; e poichè in quel tempo non si potè ottenere che solo un contributo dal tesoro di un milione e seicento mila lire, si sperava con la limitazione del numero dei giurati di poter avere sotto mano una cifra da aggiungere per poterla distribuire ai nostri magistrati i quali impellentemente chiedevano. Ma oltre a questo scopo economico, io credo che la riduzione del numero dei giurati, se non si modifica il modo di reclutamento, non porterà alcun beneficio.

Innanzitutto alle Corti di Assise, o signori, gli elementi in movimento sono tre. Vi sono i giurati, vi sono le parti rappresentate dalla difesa e dal pubblico ministero, vi è il presidente che dovrebbe essere il moderatore più autorevole.

Ebbene, mi consenta l'onorevole ministro, mi consentano la Commissione e la Camera, una franca parola: nel progetto di legge che è sottoposto al nostro esame, gli inconvenienti non vengono ad essere eliminati. Con la legge 1907 dell'onorevole Orlando l'autorità grande del presidente divenne grandissima. Il presidente diventò l'arbitro. Tolti dal suo fianco i due giudici, potè il presidente fare da solo quello a cui, nell'interesse della giustizia, bene inteso, occorre non presieda il criterio personale di un solo.

Col disegno attuale l'autorità del presidente viene assolutamente ad essere diminuita; il presidente non rappresenta più nulla, gli si toglie ogni prestigio di fronte alle parti; in quanto che sono i giurati coloro i quali, anche inconsci, pigliano la parte preponderante nello svolgersi del dibattimento.

Ecco perchè mi permetto di dire alla Camera che, a mio avviso, occorrerebbe ripristinare a fianco del presidente i due giudici. (*Benissimo!*)

Non si dispiacciono i colleghi! Da tante parti si è gridato contro i due giudici i quali, a sentenza di molti, rappresentano non altro che la volontà unica del presidente. È un errore, perchè i due giudici, a meno che non sieno quei tali giudici mandati dai capi del personale unicamente perchè non sono all'altezza di esercitare altre funzioni di collegio, i due giudici sono sempre un grande correttivo all'autorità del presidente, perchè entro la Camera delle deliberazioni, trattandosi di libertà, o di limitazione ai diritti della difesa, o di applicazione di pena, quei due giudici possono essere un grande correttivo alla volontà od incapacità del presidente medesimo.

VIAZZI. Basta la loro presenza!

COLOSIMO. Basta la loro presenza, afferma il collega Viazzi, ed io dico che ha ragione.

GRIPPO, *presidente della Commissione*. Bisogna creare una scuola di presidenti e di istruttori! Questo non si è mai voluto comprendere! Si è subordinato tutto all'interesse finanziario!

COLOSIMO. Quanto l'onorevole Grippo afferma, merita grande considerazione. Egli dice sempre bene! Ma finchè non si è creata questa scuola di istruttori e di presidenti, credo che sia assolutamente dannoso aumentare le attribuzioni del presidente di Assise, quando non ne siano aumentate le doti di animo e di mente.

Un'altra obiezione, o meglio un altro desiderio esprimo e credo sia stato anche espresso dalla Commissione, ed è quello riguardante il dovere da parte del presidente di esporre ai giurati, appena iniziato il dibattimento, la materia di cui dovrà contendersi.

Ho detto che io esprimo le mie opinioni personali pratiche. Non porto nessun corredo di dottrina; non indico nè libri, nè fonti; porto quello che è il frutto della pratica incontrata in tanti anni di esercizio professionale.

Non è possibile che i giurati, fossero anche i più intelligenti, quando incomincia il dibattimento possano, prima che sfilino dinanzi ai loro occhi sette, otto o dieci testimoni, rendersi conto del fatto su cui dovranno giudicare.

Sicchè, se il presidente, in principio del dibattimento, non è autorizzato ad esporre in modo semplice le linee generali del fatto in contestazione, credo che invece di ottenere un progresso andremo incontro ad un danno sicuro. (*Commenti — Approvazioni*).

Mi consenta la Camera, che ha mostrato di ascoltare con tanta deferenza le mie osservazioni, che io mi metta in contraddizione col pensiero dei più.

L'amico Dello Sbarba ha detto che bisogna togliere la facoltà del riassunto presidenziale, e lo ha detto anche l'onorevole relatore.

Consentite che io mi dichiaro assolutamente contrario a questo voto quasi generale. (*Commenti*).

VIAZZI. Se il riassunto si facesse bene!...

COLOSIMO. Ecco! Se si facesse bene, dice l'onorevole Viazzi, sarebbe opera utile! (*Commenti — Interruzioni*).

Finchè non si muta il reclutamento dei giurati e non si impedisce di sfuggirvi a coloro che meglio per studi e per intelletto possono parteciparvi, il riassunto del presidente sarà di grande aiuto perchè, dopo il dibattimento, la questione possa dinanzi ai giurati esser posta nei suoi veri termini.

Detto questo, protesto contro la facoltà che il progetto di legge concede al presidente di Corte di Assise di poter assolvere l'accusato da qualunque reato, quando il numero dei voti dei giurati per la colpevolezza raggiunga il numero di sette contro cinque.

Dice l'articolo 532: « Quando il verdetto sia stato affermativo sul fatto principale e sulla circostanza aggravante, alla semplice maggioranza di sette voti, ed il presidente ritenga che i giurati si sono ingannati, ove l'errore sia caduto sul fatto principale, l'accusato è assolto; e, ove l'errore sia caduto sulla circostanza aggravante, non se ne tiene conto per l'applicazione della pena ».

Mentre nel progetto da una parte si diminuisce l'importanza del presidente, perchè gli si tolgono i giudici, e perchè egli deve in concorrenza degli stessi giurati applicare la pena, dall'altra gli si dà una facoltà pericolosa, inquantochè egli non è assistito dai giudici e può essere vinto da

considerazioni personali, inquantochè egli può emettere il suo verdetto, poichè in sostanza è un verdetto, in difformità dall'opinione pubblica; e poichè *humanum est errare* anche per influenze d'ambiente.

Detto ciò, aggiungerò brevemente qualche nota sulle disposizioni del progetto, riguardanti l'applicazione della pena. Non mi fermo sul modo in cui i giurati debbono procedere al verdetto; ma per quanto si attiene alla partecipazione dei giurati all'applicazione della pena, mi consenta la Camera di protestare, in quanto credo assolutamente dannoso il consentire ai giurati di contribuire nella forma indicata dal progetto alla applicazione della pena. Questa facoltà deve essere data unicamente al magistrato, a mio avviso.

Il modo con cui secondo il progetto dovrebbe funzionare l'applicazione della pena, mentre non porterebbe a nessuna utilità, si presterebbe a gravissimi inconvenienti: può essere qualche volta pericoloso che nella Camera delle deliberazioni si discuta, ma molte volte può essere utilissimo. L'influenza che si può esercitare là dentro, è sempre meno pernicioso di quella che si può esercitare in pubblica aula, alla presenza del presidente e dei difensori: poichè vi può essere una categoria di giurati che ad un cenno o ad una parola del presidente annettono grande importanza e lo seguono ciecamente.

Pochi anni fa si è dibattuto a Palermo un gravissimo processo.

Si trattava della violenza la più inaudita che due persone appartenenti alla mafia avevano esercitato sopra due rispettabili ragazze. Dopo faticose ricerche l'autorità di pubblica sicurezza riuscì ad assicurare alla giustizia i due colpevoli e si celebrò il dibattimento in Palermo.

Tutti temevano che l'influenza della mafia sul giurì potesse avere il sopravvento, e la stampa d'Italia tutta seguì il processo e, con vera ansia, la fine.

Poco tempo fa io ho avuto occasione di parlare con un giovane egregio, che fece parte del giurì in quel processo: ebbene egli mi disse che la discussione avvenuta in Camera di consiglio era giunta a togliere ogni dubbio a coloro che, non per animo malvagio, volevano votare in favore degli imputati, ma perchè erano sotto l'influenza della paura di rappresaglie da parte della mafia. Bastò che un giurato ricordasse come gli occhi di tutta Italia erano rivolti a loro in quel momento, che ne andava di

mezzo la fama di città civile di Palermo, perchè quei dubbiosi intimoriti votassero tutti secondo giustizia e coscienza.

Ed il verdetto produsse una grande favorevole impressione e fu opera civile della città di Palermo, perchè dimostrò che, se possono esservi in alcune città del nostro paese delle manifestazioni dolorose di mala vita, il sentimento della civiltà e dell'onore ha su di esse l'assoluta prevalenza.

Vi è una parte del progetto, onorevoli colleghi, che si connette strettamente alla lungaggine ed alla teatralità dei dibattimenti e riguarda la libertà di parola degli avvocati.

Non dispiaccia alla Camera se io richiamo ancora la sua attenzione su questo punto essenziale del progetto.

Giustamente ha osservato l'onorevole Fera che, per pochi casi di scandali avvenuti, si grida contro la libertà della difesa, contro il numero stragrande di coloro che si presentano innanzi al magistrato per sostenere le ragioni dei propri clienti.

Non tornerei sull'argomento, se non me ne facesse obbligo la relazione senatoriale e un ordine del giorno votato dall'associazione dei magistrati...

VIAZZI. O meglio dalla lega di resistenza!

COLOSIMO. ...che inneggia e si uniforma alle proposte della Commissione senatoriale.

Non mi ci fermerei, ripeto, se la Commissione senatoriale nelle sue proposte non ne indicasse alcune che sono in contrasto perfetto con gli elementi che debbono costituire il nuovo codice di procedura penale, perchè si potrà discutere se esso debba esser fatto per ritocchi o affrontando tutta la materia, come ha opinato il guardasigilli; ma fondamento del nuovo codice deve essere che non contenga disposizioni che rappresentino un passo indietro, un ritorno al passato. Disposizioni somiglianti maculerebbero tutto il progetto, toglierebbero valore ad ogni altra illuminata disposizione.

Non ho accennato, perchè non entrava nei limiti di quanto mi era prefisso, ad alcune proposte della Commissione senatoriale che tradiscono il desiderio di tornare un poco al passato.

Per esempio non ho protestato, ma lo faranno altri colleghi, contro la proposta perchè si conceda alla parte civile la facoltà d'impugnare le sentenze anche per gli effetti proprii dell'azione penale; contro la proposta che per i vizi che possono essere convali-

dati dalla parte interessata ad opporli sia ammessa l'indagine sull'effettivo pregiudizio cagionato alla parte medesima; che nel caso di appellazione del condannato possa il Pubblico Ministero riproporre contro di lui le istanze per maggiori condanne non accolte in primo grado; che si esamini se sia da attribuire alla Corte di Cassazione il potere di non accogliere un mezzo di ricorso qualora accerti che la nullità denunciata, sebbene sussistente, non ha in verun modo impedita la libera difesa od esercitata altra influenza sulla decisione.

Non mi fermo, ripeto, su tutti questi voti che per me sono retrogradi, e sui quali bisognerebbe fermarsi a lungo. (*Interruzione del deputato Viazzi*).

STOPPATO, *relatore*. Abbiamo risposto a tutti.

COLOSIMO. Lo so e gliene ho data lode. Ma la relazione del Senato a proposito della difesa fa delle considerazioni e delle proposte che credo sia nostro dovere assoluto di combattere con tutta la forza.

Per quanto riguarda la difesa, la Commissione del Senato s'è uniformata alla volontà del suo insigne relatore, tanto che io potrei leggere alla Camera il discorso inaugurale dell'anno giuridico 1912, fatto dinanzi alla Corte di Cassazione di Roma dal procuratore generale Mortara per constatare come si trovino in esso perfettamente fotografati tutti i voti che poi la Commissione del Senato ha creduto di includere nella relazione di cui è parola. Il concetto informatore è di una mente unica, ma non per questo ha minore importanza, data la grande autorità del Mortara che è stato l'estensore della relazione.

Nella relazione del Senato è detto: « Inoltre è desiderio della Commissione che nella redazione definitiva del Codice trovino ricevimento le successive proposte del medesimo progetto, « intese a circoscrivere la durata delle singole concioni, siano d'accusa o di difesa. Esse sono così concepite:

« Al presidente e al pretore è attribuito il più ampio potere moderatore della discussione, con la facoltà di togliere la parola all'ufficiale del pubblico ministero o al difensore che ne abusi.

« Ciascuna arringa deve terminare nello stesso giorno in cui è cominciata, eccetto che il magistrato che dirige il dibattimento non stimi, per evidente necessità, consentire che termini improrogabilmente nel giorno seguente.

« Le repliche non possono, in nessun caso, essere rinviate per la continuazione al giorno successivo ».

La salutare efficacia di discipline consimili non può essere messa in dubbio. Si potrà studiare se e come la forma del testo sia suscettibile di qualche emendamento; ma il tenerlo presente qual modello su cui calcare una regola severa da inserire nel progetto è voto più che legittimo, se davvero si vuole ottenere qualche serio risultato. La disposizione troppo blanda del capoverso dell'articolo 480 del progetto, che autorizza il collegio della difesa a designare uno dei suoi componenti per l'arringa di replica, col consenso del magistrato, non sembra che possa contribuire efficacemente a rendere breve e sintetica la discussione; tanto più che il progetto nulla propone contro l'imperversante abuso delle concioni prolungate per settimane e per mesi, l'effetto pernicioso delle quali fu benissimo riassunto con queste parole della relazione Orlando: « Questi abusi tolgono alla discussione ogni efficacia, e non garantiscono un giudizio conforme ai risultati del dibattimento, specie in quelli avanti le Corti d'Assise, dove il principio della oralità deve essere più rigorosamente osservato. Poichè, nel lungo intervallo di tempo che passa tra l'esame delle prove e la pronunzia del verdetto, si affievoliscono o si dileguano le impressioni attinte dai giurati nella percezione immediata delle prove.

« Alla saviezza del Senato è superfluo far presente che, se la pubblicità dei dibattimenti è garanzia di giustizia, purtroppo non manca di un grave inconveniente, essendo, per certe classi di persone, teatro e scuola di pervertimento morale. L'inconveniente si aggrava in misura incalcolabile, quando alla malsana avidità delle deboli coscienze è offerto pure lo spettacolo del trionfante abuso della difesa, che si converte di leggieri, secondo i loro giudizi e le loro impressioni, in trionfo ed apologia della stessa delinquenza ».

In altri termini si afferma che il numero grande di difensori potrà essere di danno inquantochè potrà rafforzare le clientele politiche. Ma come è possibile discutere in Italia, la terra classica della libertà della tribuna, per cui l'onorevole Cotugno l'altro giorno rievocava tutte le lotte sostenute per ottenerla, come si può pretendere che in alcuni dibattimenti di indole politica le parti non abbiano una coorte di difensori che rappresentino, non già l'ausilio della

persona, ma la solidarietà politica con colui il quale è trascinato dinanzi al magistrato?

Ma che cosa ne sa il presidente della necessità e delle ansie di un oratore, che si trasforma venendo alla sbarra; che sente tutta la responsabilità che gli viene dall'aver assunto la difesa di un infelice; che comprende quali possono essere le conseguenze per un modo di comportarsi piuttosto che per un altro?

Come può il presidente imporgli il bavaglio, ordinare che termini la sua arringa *illico et immediate*, piuttosto che rimandarla ad un altro giorno? È l'operetta che si vuol sostituire all'opera classica. È il contatore che si vuole mettere alla difesa, senza pensare che mettere il bavaglio al difensore, significa apprestarlo al popolo. Perché ricordate, o signori, quello che insegna Victor Hugo parlando della libertà: quando la tribuna è soppressa, la libertà è soffocata.

Non bisogna guardare alle condizioni normali del paese, bisogna scrutare nell'avvenire, ed un uomo politico si deve prefiggere questa domanda: possiamo noi, a proposito della difesa nei giudizi penali, tener conto soltanto della quiete che regna ora nel paese, o non dobbiamo anche preoccuparci di ogni possibilità di agitazione politica in difesa della libertà, che possa capitare domani?

Orbene pensate che cosa sarebbe in un momento di agitazione politica, quando la libertà è affidata in mano ai magistrati, la violazione del diritto della libera parola!

Leggete il libro di Giuseppe Zanardelli *L'Avvocatura*, nel quale egli inneggia e presenta, circonscuso da una grande luce di ideale, Michel de Bourge, che nei momenti più difficili per la libertà della repubblica fu sempre al suo posto; magari si fece scacciare dal magistrato e punire, ma in nessuna guisa volle rinunciare al diritto di libera difesa, della libertà e della innocenza dei suoi rappresentati.

Molte volte questa sua ostinazione valse a salvare coloro che erano stati affidati al suo patrocinio. E bene l'onorevole Stoppato nella sua relazione ha ricordato fra i sommi, Beccaria e Mario Pagano, rivendicatori della persona umana nel giudizio penale ed ha ricordato Filangieri rivendicatore del diritto della libera difesa. Che cosa rappresenta la lungaggine di un pubblico dibattimento dovuto unicamente al metodo di difesa dell'avvocato? Può rappresentare solamente una noia per l'uditorio; ma, a volte, nei

grandi momenti, l'ostruzionismo del difensore è valso a salvare degli innocenti.

Uno dei più grandi oratori del mondo, Giuseppe Poerio, difendendo il barone di Longobuco, parlò per quattro giorni di seguito. Ma che forse questo grande oratore, di cui si dice che la grande difesa fatta per Longobuco rivaleggia con la Miloniana di Cicerone, parlò per diletto o per trastullo?

Egli aspettava da Napoli la notizia sicura che il domino, il padrone, il Borbone, in virtù dei meriti che aveva la famiglia Longobuco verso la Corona, mandasse la disposizione al magistrato che il Longobuco non fosse condannato alla pena di morte. Egli solo conosceva questo segreto; ed in attesa, mantenne viva la discussione per quattro giorni.

Ma, o signori, permettete a me, esercente, che ho avuto sempre e praticato grande rispetto per la magistratura, che io protesti pubblicamente da questa tribuna, contro il voto dell'Associazione dei magistrati, che è riportato nel Bollettino del 30 aprile 1912.

Questa associazione, la quale ha scopi certamente nobilissimi, ma più in evidenza quello di ottenere ancora ed ognora il miglioramento economico dei magistrati; questa associazione che è composta di tanti preclari e che non ha creduto a proposito del codice di procedura penale di dire la propria opinione sulle più difficili e controverse questioni che ci vanno agitando (*Approvazioni*), questa associazione di magistrati ci getta in viso un ordine del giorno in cui fa voti:

« Che la Camera dei deputati e l'onorevole guardasigilli accolgano nel testo definitivo, così per i giudizi di Assise come per quelli del tribunale e del pretore, le proposte contenute nella relazione Senatoria, circa i mezzi più efficaci ad evitare l'illegittimo abbandono della difesa, l'inutile formazione dei collegi defensionali esuberanti, il soverchio numero dei testimoni e la eccessività o prolissità delle arringhe ».

VIAZZI. È la lega di resistenza che fa la lotta di classe!

COLOSIMO. Ora noi, ritorcendo, potremmo rispondere che tutti i danni che si sono venuti denunziando sono inerenti alle funzioni esercitate dalla magistratura. Se voi nel magistrato trovate indipendenza, carattere e dottrina, l'autorità ne viene di conseguenza, essendo l'autorità materiata di dottrina, di carattere e di indipendenza. E, di fronte a questa autorità, qualunque ec-

cesso della difesa si frange. Ma quando esula l'autorità la quale deve essere materia, ripeto, di dottrina, di carattere, d'indipendenza, v'incontrate negli eccessi della difesa, contro i quali è bene che alcune disposizioni siano emanate, specialmente per quanto riguarda l'abbandono della difesa, ma non altro; il mettere il bavaglio alla difesa è un errore. Il volere ordinare che ci sia un contatore della parola, è cosa pericolosa. Il volere codificare quello che non si può codificare significa una cosa sola: volersi met-

tere a ritroso del genio e della civiltà italiana. (*Vivissime approvazioni — Moltissimi deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1912 — Tip. della Camera dei Deputati.

